

## **Previdenza pubblica: osservazioni al testo della delega**

### **Età pensionabile fissa anche nel sistema contributivo.**

La nuova normativa cancella uno dei punti cardine della riforma DINI: la flessibilità dell'età pensionabile. Tale flessibilità significava libera scelta per i lavoratori rispetto all'età in cui collocarsi in pensione, ed anche parificazione dei requisiti tra uomo e donna (parificazione che è possibile solo in un sistema flessibile).

La flessibilità, inoltre, era ed è strettamente legata al sistema di calcolo contributivo: una cosa è strettamente interconnessa con l'altra. Stabilire nel sistema contributivo un'età pensionabile fissa è un controsenso: infatti si ripristinano delle rigidità che si rivelano incompatibili con il sistema e che producono effetti estremamente penalizzanti per i lavoratori.

L'età pensionabile flessibile costituiva, poi, il patto stipulato con i giovani, con quelli cioè che hanno cominciato a lavorare dopo il 1 gennaio 1996: a tali soggetti, infatti, la legge Dini garantiva sicuramente un trattamento pensionistico diverso rispetto al retributivo, un trattamento commisurato alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa, legato, però, anche alla possibilità dei lavoratori di scegliere se andare in pensione prima e quindi percepire consapevolmente una pensione ridotta oppure attendere i 62 anni per percepire un trattamento più o meno pari a quello che sarebbe stato garantito dal sistema retributivo o ancora aspettare i 65 anni per percepire un importo di pensione, che in alcuni casi avrebbe anche potuto essere più elevato rispetto a quello previsto nel sistema retributivo.

Il Governo ha rotto questo patto: dal 1 gennaio 2008 per i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo la nuova età pensionabile è fissata a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.

Ciò vuol dire che nel sistema contributivo sarà possibile andare in pensione di vecchiaia (l'unica prestazione che esiste) solo con tali limiti di età, sempre che si abbiano almeno 5 anni di contributi; mentre, anche se non è stato esplicitamente detto, potrebbe risultare abrogato l'ulteriore requisito relativo all'importo della pensione (pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale). Tale ultimo requisito, infatti, era strettamente legato al concetto di flessibilità dell'età pensionabile: mantenerlo, in presenza della nuova normativa, significherebbe di fatto conservarlo solo per le lavoratrici, dal momento che l'età pensionabile prevista per gli uomini (65 anni) coincide con l'età in cui questo ulteriore requisito non era più richiesto.

Come abbiamo già avuto occasione di dire tutto il testo di legge risente di una forte approssimazione e di una forte superficialità: ciò che non si capisce fino in fondo è se l'ignoranza sia semplicemente il frutto di una mancanza di conoscenze o se invece sia una sorta di maschera per nascondere le vere

intenzioni del Governo, che accanto al ripristino dell'età pensionabile fissa potrebbe avere in mente di cambiare anche i requisiti per il diritto alla prestazione.

In base alle modifiche apportate dal Governo, a decorrere dal 1 gennaio 2008, nel sistema contributivo sarà possibile andare in pensione prima del compimento dell'età pensionabile solo alle seguenti condizioni:

- 1) con 40 anni di contribuzione,
- 2) con 35 anni di contribuzione ed un'età pari a 60 anni per i lavoratori dipendenti (61 per gli autonomi). L'età si eleverà a 61 anni (62 per gli autonomi) nel periodo 2010- 2013 e salirà a 62 (63 per gli autonomi) nel 2014.

Anche queste norme non brillano certo per la loro chiarezza, dal momento che:

- 1) per quanto riguarda i 40 anni di contribuzione non è dato sapere se si tratta di un rinvio a quanto già previsto dalla legge 335/1995 ( ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione non vanno computate le anzianità derivanti dai riscatti dei periodi di studio e dai versamenti volontari, mentre devono essere maggiorati del 50% i periodi di lavoro svolti prima del compimento del 19° anno di età) o se la nuova disposizione voglia sostituirsi alla precedente, permettendo il computo dei riscatti e dei versamenti volontari ed eliminando la maggiorazione anzidetta. Ancora una volta siamo di fronte ad una grande approssimazione o meglio forse ad una grande ignoranza!
- 2) per quanto riguarda poi l'altra possibilità di uscita prima del compimento dell'età pensionabile (35 anni di contribuzione e 60 anni di età, che crescono fino ad arrivare nel 2014 a 62) la norma appare ancora più incomprensibile, dal momento che potrà trovare concreta applicazione solo dal 2013, visto che il sistema contributivo è nato nel 1996 e che solo alcuni lavoratori, che stanno nel sistema misto, potrebbero, optando per il sistema contributivo, avvalersi della norma.

### **Certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.**

I lavoratori che raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità nel sistema retributivo o il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, entro il 31 dicembre 2007, "conseguono" il diritto alla prestazione pensionistica e "possono" chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Il lavoratori possono esercitare "liberamente" il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di raggiungimento dei requisiti, "indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla

certificazione stessa". In caso di maturazione del diritto alla pensione di anzianità restano ferme anche le attuali finestre di decorrenza.

La certificazione del diritto a pensione contenuta nella legge delega e la conseguente garanzia del mantenimento dei requisiti rischia di essere una mera (e soprattutto falsa) promessa per convincere i lavoratori a non esercitare il diritto a pensione, dal momento che qualsiasi provvedimento di legge emanato in data successiva può modificare il precedente. In sostanza non esiste un provvedimento di legge che possa sancire l'immutabilità delle norme: tutto può sempre essere modificato, sostituito o abrogato. Questa non è solo la nostra profonda convinzione: analoghe valutazioni sono state espresse anche nei documenti elaborati dalla Camera e dal dibattito parlamentare.

Né vogliamo entrare nel merito dei problemi che sorgeranno rispetto al rilascio della certificazione, tenuto conto che l'INPS continua ad avere ancora oggi notevoli problemi per il rilascio dell'estratti conto certificativi previsti dall'art.54 della legge 88/1989, mentre sarà ben difficile, per non dire impossibile, che altri istituti previdenziali siano nelle condizioni di poter rilasciare alcunché. Né si può pensare che il problema possa essere risolto in breve tempo dall'istituendo Casellario dei lavoratori attivi, che, sicuramente costituisce una novità positiva, ma che avrà necessariamente bisogno di tempo per diventare operativo, dovendo ricevere peraltro tutti i dati relativi alle posizioni assicurative dei lavoratori non iscritti all'INPS per poter essere nelle condizioni di emettere qualsiasi tipo di certificazione.

### **Incentivi al posticipo al pensionamento**

Per il periodo 2004 – 2007 solo per i lavoratori dipendenti del settore privato sono previsti incentivi di carattere retributivo e fiscale in caso di prolungamento dell'attività lavorativa con posticipo del diritto a pensione. E' da rilevare a questo riguardo che il Ministro Maroni ha già cominciato a rilasciare interviste in cui afferma che gli incentivi decorreranno dal 1 gennaio 2005!

Gli incentivi non spettano ai pubblici dipendenti, per i quali si prevede soltanto la possibilità di una successiva eventuale applicazione, previo confronto con le parti sociali, le Regioni e gli enti locali," tenuto conto della specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico".

Come CGIL abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra contrarietà rispetto al tipo di incentivi di carattere retributivo e fiscale individuati dal disegno di legge delega.

A nostro avviso, infatti, gli incentivi debbono andare ad incidere sulla prestazione pensionistica, garantendo un maggior importo della stessa pensione.

Gli incentivi previsti dalla nuova normativa, invece, legalizzano e legittimano il lavoro nero e l'evasione fiscale (la norma di detassazione presenta peraltro anche dubbi di costituzionalità con riferimento all'art.53 della nostra Costituzione), mettendo in discussione uno dei principi cardine su cui poggia tutto il nostro sistema previdenziale: a qualsiasi lavoro prestato a qualsiasi età deve corrispondere la relativa contribuzione. Se si intacca questo principio si rischia veramente di distruggere il sistema pubblico e di mettere a rischio il diritto alle prestazioni per tutti, giovani ed anziani.

A nostro parere, invece, i lavoratori che decidono di continuare a lavorare devono continuare a versare la contribuzione. Ciò comporterà un beneficio sia per il singolo lavoratore sia per tutto il sistema previdenziale, che continuerà ad essere finanziato. Il lavoratore al momento in cui deciderà di andare in pensione avrà diritto per gli anni in cui ha proseguito l'attività lavorativa ad una maggiorazione della percentuale di calcolo. Poiché ogni anno di anzianità contributiva equivale al 2%, si possono ipotizzare varie fattispecie, con percentuale pari al 2,5%, 3%, 3,5%.

Tale forma di incentivazione, peraltro, ha già un precedente nel nostro sistema previdenziale ed è quello relativo alle lavoratrici che decidono volontariamente di continuare a lavorare dopo il 60esimo anno di età. In tal caso la percentuale riconosciuta è pari per ogni anno al 2,5%, con una maggiorazione del rendimento dell'0,5%.

Il lavoratore con questo sistema di incentivi ci guadagna sempre e comunque rispetto al sistema adottato dal Governo: abbiamo a suo tempo pubblicato su Rassegna Sindacale le simulazioni che abbiamo realizzato in collaborazione con lo SPI.

La percezione dell'incentivo economico non tassato, infatti, può apparire allettante ma di fatto si traduce in una perdita per il lavoratore, che si troverà successivamente a percepire un trattamento pensionistico ridotto per tutti gli anni di godimento della pensione.

Entro il primo semestre del 2007, sarà effettuata una verifica del sistema degli incentivi per valutarne l'impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema. In tale occasione il Governo (bontà sua) consulterà le parti sociali.

### **Diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo**

A decorrere dal 1 gennaio 2008 sarà possibile andare in pensione di anzianità nel sistema retributivo o con 40 anni di contributi, a prescindere dall'età o con 35 anni di contribuzione ed un'età pari ad almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti, 61 per gli autonomi. Nel 2010- 2013, l'età crescerà a 61 anni per i dipendenti e a 62 per gli autonomi. Nel 2014 l'età sarà di nuovo aumentata e sarà quindi pari a 62 anni per i dipendenti e a 63 per gli autonomi.

In via sperimentale (!) e fino al 31 dicembre 2015, sarà possibile per le lavoratrici dipendenti andare in pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione e con 57 anni età (58 per le lavoratrici autonome) a condizione che le stesse optino per la liquidazione del trattamento in base alle regole del sistema contributivo.

La deroga concessa alle donne è ridicola e al tempo stesso pericolosa, oltre ad essere socialmente iniqua, dal momento che non si tratta di una vera opportunità ma di un vero e proprio attentato ai loro diritti pensionistici!!!

Deroghe rispetto all'applicazione della nuova normativa sono previste soltanto per:

- coloro che alla data del 1 marzo 2004 hanno già ottenuto ( non soltanto richiesto) l'autorizzazione ai versamenti volontari,

-coloro che sono o saranno collocati in mobilità in base ad accordi stipulati prima del 1 marzo 2004 e raggiungeranno i requisiti entro la data di percezione dell'indennità. E' da rilevare che in tale fattispecie i derogati sono solo 10000 e che nei 10000 sono compresi anche i lavoratori di enti e di aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché i lavoratori appartenenti a categorie e settori di impresa, sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui la legge 662/1996 ha esteso una forma di ammortizzatore sociale analogo all'indennità di mobilità), che abbiano definito, entro la data del 29 febbraio 2004, la costituzione dei Fondi di solidarietà di settore. Inutile dire che la norma presenta evidenti elementi di illegittimità costituzionale, dal momento che garantisce la deroga solo a 10000 soggetti, creando disparità di trattamento tra i lavoratori, che non alcuna hanno ragione di essere e che, tanto meno possono essere spiegate con ragioni di carattere finanziario.

Mantengono la normativa speciale attualmente in vigore le Forze armate, la Polizia ed i Vigili del Fuoco.

Le modifiche introdotte dal Governo al diritto alla pensione di anzianità sono fortemente inique e contraddittorie: inique perché scaricano sui lavoratori tutte le penalizzazioni, contraddittorie perché non tengono conto che le imprese sempre più spesso scelgono di espellere dai processi produttivi masse di lavoratori sempre più giovani, considerandoli vecchi ed inutilizzabili per le attività produttive.

La riduzione delle finestre di accesso per la decorrenza della pensione costituisce, poi, un'ulteriore penalizzazione per tutti i lavoratori, spostando la decorrenza della prestazione in alcuni casi anche per periodi pari a 1 anno e mezzo rispetto alla data di maturazione del diritto.

Con successivo decreto legislativo, da emettersi entro un anno e mezzo dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo potrà stabilire, nell'ambito delle

compatibilità finanziarie, una decorrenza diversa per coloro che maturano i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che, se il Governo non trova le "compatibilità", le nuove finestre di accesso si applicheranno anche a coloro che hanno i 40 anni di contributi, con penalizzazioni che possono far spostare la decorrenza della pensione anche di 18 mesi e che non daranno luogo ad alcun beneficio sull'importo della prestazione, che sarà calcolata sulla base dell'anzianità contributiva massima raggiungibile e cioè proprio i 40 anni.

### **Armonizzazioni e soluzioni alternative entro 18 mesi**

Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi, tesi a:

1. estendere le nuove norme a tutti i regimi pensionistici nel rispetto delle peculiarità ed esigenze di ogni settore di attività;
2. prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono lavori usuranti ( come se già non esistesse un'apposita legge, finora disattesa, fin dall'ormai lontano 1993!),
3. prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri,
4. definire, compatibilmente alle finalità finanziarie della legge (!), i termini di decorrenza delle pensioni di anzianità per coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Il Governo potrà, nell'ambito dello stesso periodo temporale, decidere "soluzioni alternative" rispetto a quelle previste per la modifica del diritto alla pensione di anzianità, sempre che tali nuove eventuali soluzioni assicurino il rispetto di effetti finanziari complessivamente equivalenti.

E' da rilevare che tra i principi ed i criteri direttivi di questa delega, oltre a tutti quelli elencati nella delega precedente, c'è un punto che suscita profonda preoccupazione e che appare di estrema gravità, dal momento che afferma che il Governo è tenuto, comunque, a confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori precoci (coloro che hanno almeno un anno di contributi versato tra i 14 ed i 19 anni), a 40 anni di anzianità contributiva!! Che vuol dire? Così come è scritta la norma afferma che per i lavoratori precoci sarà sempre e comunque possibile andare in pensione con 40 anni di contributi. Che cosa nasconde questa norma? O meglio che cosa rivela? Sembra di capire che il Governo tra le varie opzioni prenda anche in considerazione la possibilità di innalzare il requisito contributivo massimo, portandolo magari a 42 anni e prevedendo un'esplicita deroga solo per i lavoratori precoci!!!.

## **Deleghe al Governo**

Anche se alcune questioni ( come la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità ed il sistema degli incentivi) sono state definite nel testo del disegno di legge, molte sono ancora le deleghe affidate al Governo. Tra queste vale la pena di citare le seguenti:

- 1) liberalizzare l'età pensionabile. Già il titolo della delega fa un po' ridere, visto che proprio questo Governo ha reintrodotto l'età pensionabile fissa nel sistema contributivo: cosa che non pare assolutamente in sintonia con il principio della liberalizzazione. Ciò detto la liberalizzazione prevista dal Governo si riduce alla possibilità per i lavoratori che lo chiedono di continuare a lavorare oltre il compimento dell'età pensionabile stabilita dalla legge, con salvaguardia delle norme previste per le lavoratrici sia nel sistema retributivo sia nel sistema contributivo, solo se c'è l'accordo del datore di lavoro. Cosa che a dire il vero è possibile fare anche oggi! Non si capisce, pertanto, dove risiedano le novità di questa delega.
- 2) arrivare progressivamente alla totale cumulabilità tra pensione di anzianità ed il reddito da lavoro dipendente o autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età. Abbiamo già avuto occasione di dire che tale possibilità appare in netto contrasto con le norme che mirano al posticipo del pensionamento di anzianità. Tale valutazione, peraltro, non è stata fatta solo dalla CGIL, ma anche dal Parlamento, e a dire il vero anche dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato.
- 3) Ridefinire la disciplina della totalizzazione dei contributi versati in varie gestioni, casse o fondi ai fini di un unico trattamento di pensione. In base ai criteri esplicitati la totalizzazione sarà possibile in tutti i casi e cioè sia nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il diritto a pensione in nessuna gestione, sia nel caso in cui il lavoratore maturi il diritto a pensione in una gestione. Il cumulo gratuito dei contributi sarà possibile, però, solo a certe condizioni: aver compiuto il 65 anno di età o aver maturato complessivamente almeno 40 anni di contribuzione. Inoltre sarà possibile cumulare i periodi di contribuzione versati nelle varie gestioni solo se la loro durata è pari ad almeno 5 anni di contributi. La norma appare estremamente restrittiva e penalizza soprattutto le lavoratrici, che, rispetto al compimento dell'età pensionabile, dovrebbero aspettare almeno 5 anni per poter cumulare i vari spezzoni assicurativi ed avere diritto ad un unico trattamento di pensione. La norma appare penalizzante anche nei confronti di quei lavoratori che per la peculiarità del loro lavoro continuano ad avere un'età pensionabile più bassa rispetto a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Il periodo di 5 anni di contribuzione appare poi del tutto incomprensibile o meglio è comprensibile ma solo con riferimento al costo della totalizzazione e quindi alla necessità manifestata dal Governo che molte posizioni di lavoratori e lavoratrici rimangano "silenti" e quindi non

diano luogo all'erogazione di alcuna prestazione. La totalizzazione dei contributi deve essere possibile, a nostro avviso, al compimento dell'età pensionabile e per tutti i periodi di contribuzione versata indipendentemente dalla durata.

Sono previste ulteriori deleghe al Governo in merito ai seguenti argomenti:

1. eliminare per il calcolo delle pensioni le disparità di trattamento ancora esistenti nelle varie gestioni pensionistiche, con la sola esclusione delle Casse privatizzate. Ancora una volta, quindi, torna in ballo la questione dei pubblici dipendenti, per la quale abbiamo già manifestato tutta la nostra contrarietà. Dietro tutta la vicenda potrebbe però nascondersi anche qualcosa di ancora più insidioso e cioè la modifica generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti del sistema di calcolo della pensione!
2. prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time, forme di contribuzione figurativa sia per i soggetti che presentano situazioni di disabilità, riconosciute in base all'attuale normativa (art. art. 3, comma 3, della legge 104/1992), sia per coloro che assistono familiari conviventi disabili,
3. agevolare l'utilizzo del lavoro a tempo parziale per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità,
4. prevedere la possibilità per gli iscritti alla gestione dei parasubordinati di poter effettuare contestualmente i versamenti volontari, in altre gestioni previdenziali,
5. stabilire, in via sperimentale (!) per il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2015, un contributo di solidarietà pari al 4%, non deducibile ai fini fiscali, per i titolari di trattamenti pensionistici di qualsiasi genere erogati da qualsiasi gestione pensionistica i cui importi superino i 13 398,75 euro mensili.

Deleghe al Governo sono previste anche in merito alla separazione tra assistenza e previdenza (separazione contabile ed evidenziazione) e al riordino degli enti previdenziali, per i quali si rinvia alle precedenti disposizioni legislative, con l'eliminazione di un punto fondamentale: quello che prevedeva la riduzione degli enti dal numero attuale a tre (INPS, INPDAP, INAIL), con ciò il Governo dichiara la sua volontà di non voler veramente procedere ad alcun riordino.